Comune di
San Cosmo Albanese

Copia di Deliberazione del Consiglio

N. 8 del Reg. Data 28/07/2014	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (IUC)-

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **Ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **18.20** nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei signori:

	Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Sindaco	DR.COSMO AZZINARI	si		
Consigliere	ANTONIO MONDERA	no		
Consigliere	BAFFA GIUSEPPE	si		
Consigliere	ALGIERI GIUSEPPE	si		
Consigliere	BELLUCCI ANDREA COSMO	si		
Consigliere	BELMONTE MARIA	si		
Consigliere	BIFANO ANTONIO	si		
Consigliere	OREFICE GIOVANNI	si		
Consigliere	BARBARELLI MARCO	si		
Consigliere	FERRARO GIOVANNI	si		

Totale assenti **1** Totale presenti **9**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza:
dr. COSMO AZZINARI nella sua qualità di **Sindaco**
Partecipa alla riunione il Segretario **D.SSA GINESE Marisa Immac**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

Il Sindaco illustra il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

> *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;

Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682);

Considerato altresì che, in ordine all'IMU, l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Atteso che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone:

> *«**Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.***
>
> *1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
>
> *2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*
>
> *3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.*
>
> *4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.*
>
> *5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
>
> *a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
>
> *b) (lettera:*
>
> *– modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;*
>
> *– modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;*
>
> *– modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*
>
> *– modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;*
>
> *– sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
>
> *1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;*
>
> *2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
>
> *3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*

4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

VISTO la proroga del termine di approvazione del bilancio annuale al 30 settembre 2014.

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere del servizio Amministrativo e Finanziario;

Visto la delibera C.C. n. 16 del 17/10/2012 con cui si approvava il regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU);

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione, votazione unanime..

DELIBERA

1) di approvare il **«Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI – facenti parte della IUC**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

4) di dichiarare con voto separato ed unanime la immediata esecutività del presente atto.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo 18/08/2000 n.267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA — UFFICIO TECNICO
Si esprime parere **favorevole** — Data 28/07/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. COSTANTINO BAFFA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE — UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere **favorevole** — Data 28/07/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to LORICCHIO Angelo

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.153, comma 5)
il relativo impegno di spesa, per complessive Lire viene annotato
sul Capitolo Codice del bilancio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 28/07/2014 **F.to LORICCHIO Angelo**

PER IL PROFILO DI CONFORMITA' DELL'ATTO — Data 28/07/2014
Si esprime parere **favorevole**
Il Segretario
F.to D.SSA GINESE Marisa Immac

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario
F.to D.SSA GINESE Marisa Immac

Il Sindaco
F.to dr. COSMO AZZINARI

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo Albo Pretorio il 13-8-2014 e per quindici giorni consecutivi.
Prot.n. 0238 del 13-8-2014

Addì

Il Segretario
F.to D.SSA GINESE MARISA I.

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 13/8/2014 al 28/8/2014

Data

Il Segretario
F.to D.SSA GINESE MARISA I.

La suestesa deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _____

☐ è divenuta esecutiva dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il _____

Data

Il Segretario
F.to D.SSA GINESE MARISA I.

☐ Trasmessa alla On.le Prefettura con nota n°
In data

Il Segretario
F.to D.SSA GINESE MARISA I.

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario
D.SSA GINESE MARISA I.